

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Prot. INPS.0013.03/01/2012.0000148

Agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici Loro Sedi

Oggetto: Chiarimenti sull'applicabilità ai trattamenti integrativi a contribuzione definita del contributo di perequazione. Articolo 18, comma 22-bis della legge 15 luglio 2011, n. 111 ed Art. 1 della Legge 14 settembre 2011 n. 148.

La legge 148 del 14 settembre 2011 di conversione del D.L. 138 del 13 agosto 2011 ha confermato l'applicazione, nei termini previsti, dell'articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011, n. 111 che istituisce a decorrere dal 1º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.

Il contributo di perequazione è stato fissato, da tali norme, al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;

La legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha, infine, introdotto l'aliquota del 15% per gli importi superiori ai 200.000 euro.

Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

A seguito delle richieste di diversi enti afferenti al Casellario, i Ministeri vigilanti, appositamente interpellati in merito all'oggetto della presente comunicazione, hanno precisato che 'il tenore letterale della normativa in oggetto non dispone l'applicabilità del Contributo di Perequazione indistintamente a tutti i trattamenti pensionistici complementari ma ne subordina l'assoggettabilità ai soli trattamenti a prestazione definita'. Pertanto, devono essere assoggettati al Contributo di Perequazione i trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed 'i trattamenti integrativi e complementari limitatamente ai soli trattamenti a prestazione definita'.

Si rammenta che gli enti sono tenuti a segnalare l'assoggettabilità al Contributo di Perequazione dei trattamenti erogati, nell'apposito campo previsto dal tracciato record per la segnalazione dei dati al Casellario.

Eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo e-mail CasellarioCentralePensioni@inps.it.

Il Direttore centrale Uselli